

LIQUIDAZIONE

CONTROLLATA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 146-1/2023

Il Tribunale di Nola composto dai magistrati:

Dott. Gennaro Beatrice	Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano	Giudice
Dott.ssa Rosa Napolitano	Giudice rel.

nel procedimento unitario n. RG 146-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:

PERNA FILOMENA, nata a Somma Vesuviana, il 14.08.1971, cod. fisc. PRNFMN71M54I820A,
GUERCIA ELISABETTA, nata ad Avellino, il 1.07.1993, cod. fisc. GRCLBT93L41A509D, **GUERCIA MARIA**, nata ad Avellino, il 24.08.1998, cod. fisc. GRCMRA98M64A509X, residenti in Marigliano, alla Via Carlo Poerio, n. 12, rapp.te e difese dall'Avv. Giuseppe Palladino (cod. fisc. PLLGPP70E21E955J) e dall'Avv. Francesca Maria D'Avino (cod. fisc. DVNFNC85P62D843Q), elett.te dom.te presso il loro studio sito in Nola, alla Via On.le F. Napolitano, n. 9;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato da Perna Filomena, Guercia Elisabetta e Guercia Maria volto all'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;
rilevato che le istanti sono rispettivamente madre e figlie conviventi e, quali membri della stessa famiglia, legittimate alla proposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 comma I CCII;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII, atteso che le ricorrenti sono residenti in Marigliano e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Nola;
rilevato che le ricorrenti sono debentrici che si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII e che le stesse non sono assoggettabili alla liquidazione



giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

ritenuto, pertanto, che le stesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, sono legittimate a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come imposto dall'art 65 comma 2 CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Francesco Del Genio, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalle ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debitrice;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio delle ricorrenti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare delle ricorrenti quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi delle ricorrenti sino all'importo mensile di € 1.260,00, con obbligo delle ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

letti gli artt. 268 e ss. CCI;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **PERNA FILOMENA**, nata a Somma Vesuviana, il 14.08.1971, cod. fisc. PRNFMN71M54I820A, **GUERCIA ELISABETTA**, nata ad Avellino, il 1.07.1993, cod. fisc. GRCLBT93L41A509D, **GUERCIA MARIA**, nata ad Avellino, il 24.08.1998, cod. fisc. GRCMRA98M64A509X, tutte residenti in Marigliano, alla Via Carlo Poerio;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Rosa Napolitano;

NOMINA

liquidatore il dott. Francesco Del Genio;

ORDINA

alle ricorrenti di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA



ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso delle ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

alle ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

DISPONE

- che risulti escluso dalla liquidazione il reddito delle ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo di € 1.260,00 mensili, con obbligo delle ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di PERNA FILOMENA, GUERCIA ELISABETTA e GUERCIA MARIA;

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE

- **CHE IL LIQUIDATORE:**

1) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;



- 2) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 3) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- 4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- 5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se le ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alle debitrice e ai creditori;

DISPONE

- che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura del liquidatore entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda il liquidatore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
- che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari;

DISPONE



Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle ricorrenti ed al liquidatore.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 19/10/2023.

Il Giudice estensore

dott.ssa Rosa Napolitano

Il Presidente

dott. Gennaro Beatrice

